

Codice A1508A

D.D. 12 ottobre 2015, n. 796

Fondazione "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo", con sede nel Comune di Rocca de' Baldi (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita giuridica di diritto privato.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Centro Residenziale per Anziani - Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Rocca de' Baldi (CN), tra le sue origini dall'atto di donazione gratuita dei fratelli Giovanni e Nicola Gallo di Rocca de' Baldi e viene eretta in Ente morale con decreto n. 3655 del 15/05/1984 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, così come parzialmente rettificato con analogo decreto n. 3473 del 18/05/1986.

L'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 3 dello statuto vigente, di *"ospitare ed assistere le persone anziane autosufficienti e non autosufficienti"*.

Con istanza, datata 26/06/2015, il Presidente dell'I.P.A.B. richiedeva, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 19/05/2015, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da "Centro Residenziale per Anziani - Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" a "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo".

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'I.P.A.B. ed, altresì, dalla necessità di dotare l'istituzione di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

L'I.P.A.B. può essere individuata quale istituzione promossa e amministrata da privati e operante con mezzi di provenienza privata, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, lett. b1, b2 e b3 della L.R. n. 10 del 19/03/1991.

L'appartenenza a detta categoria è desumibile dai seguenti elementi:

- l'I.P.A.B. "Centro Residenziale per Anziani - Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" trae origine, come sopra precisato, dall'atto di donazione gratuita dei fratelli Giovanni e Nicola Gallo, i quali offrirono, a tale scopo, i loro beni immobili, siti nel Comune di Rocca de' Baldi, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b1 della citata normativa regionale;
- almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante era designata, per disposizione dello statuto originario, da privati. Infatti, lo statuto originario dell'I.P.A.B., nella formulazione approvata con D.P.G.R. n. 3655 del 15/05/1984 e successiva parziale rettifica n. 3473 del 18/05/1986, stabiliva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da tredici membri, di cui undici di nomina privata, ossia: il fondatore Giovanni Gallo; il Parroco pro-tempore della Parrocchia "Maria Vergine Assunta" di Crava, in qualità di membro di diritto; due rappresentanti della Cassa Rurale di Rocca de' Baldi; due rappresentanti del Consiglio Provinciale Pastorale di Crava e Pasquero; tre rappresentanti delle frazioni di Rocca, Carleveri e Corvi eletti dai rispettivi residenti e due membri eletti dai parrocchiani di Crava e Pasquero, in ciò soddisfacendo a quanto previsto alla lett. b2;
- il patrimonio dell'I.P.A.B. è costituito prevalentemente da beni provenienti da atti di liberalità privata e l'istituzione medesima non risulta aver beneficiato, nell'ultimo quinquennio, di finanziamenti pubblici in conto capitale, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b3.

Rilevato, dalla documentazione agli atti di questo Settore, che l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di assistenza a favore di anziani autosufficienti e non, disponendo complessivamente di 52 posti letto, di cui 12 R.A. e che la stessa risulta accreditata con l'A.S.L. Cuneo 1 per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria favore di anziani non autosufficienti, nonché, dal mese di gennaio 2014, dotata di Direttore sanitario, risultando accreditata anche per l'accoglienza di ospiti in regime di medio-alta e alta intensità.

Vista la nota di questo Settore, n. 32395 del 21/07/2015, con la quale è stato richiesto, al Comune di Rocca de' Baldi e alla Provincia di Cuneo, il parere in ordine al possesso, da parte dell'I.P.A.B., dei requisiti previsti all'art. 2 della succitata L.R. 10/1991, da esprimersi entro il termine di 45 giorni, perfezionatosi in data 06/09/2015.

Dato atto che, a riscontro della suddetta richiesta, sono pervenuti:

- la nota n. 4255 del 30/09/2015 del Comune di Rocca de' Baldi con cui è stato espresso parere favorevole in ordine al possesso, da parte dell'I.P.A.B., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n 10 del 19/03/1991;
- il decreto del Presidente della Provincia di Cuneo, datato 28/09/2015, trasmesso con nota n. 92730 del 02/10/2015 della Provincia di Cuneo, Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese, Settore Politiche Sociali e Famiglia, con cui è stato espresso parere favorevole in ordine al possesso, da parte dell'I.P.A.B., dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n 10 del 19/03/1991.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n.165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n.1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l' idoneità all' iscrizione nel registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Fondazione Fratelli Giovanni e Nicola Gallo" con sede nel Comune di Rocca de' Baldi (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall' iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 della L.R. n. 1 in data 08/01/2004, la cessione sotto qualunque forma di beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Provincia di Cuneo.

Dall' iscrizione si applicano all' Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell' atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l' azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello statuto e dell' art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Sergio DI GIACOMO